



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **311/2019** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
40100 BOLOGNA presso i difensori

ATTORI- OPPONENTI

contro

SOLUTION BANK SPA GIA' CREDITO DI ROMAGNA SPA SOCIETÀ PER AZIONI
(C.F. 03374640401), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente
domiciliato in VIA A. BACCARINI N. 60 48121 RAVENNA presso il difensore avv.
GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO- OPPOSTO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] 40123 BOLOGNA presso il difensore
avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio del Prof. Avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] BOLOGNA, presso il difensore
avv. [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Prato, [REDACTED], presso il difensore

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. D. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Cesena, [REDACTED] presso il difensore

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] O
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Cesena, Viale G. [REDACTED] presso il difensore

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato a Cesena (FC), in [REDACTED] presso il difensore

TERZI CHIAMATI



Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il presente giudizio è stato attivato da [REDACTED] quale opponente al decreto ingiuntivo n. 1669/2018.

Mediante atto di citazione in opposizione lo stesso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di:

[REDACTED]
[REDACTED]
Tutte le chiamate in causa venivano autorizzate dal giudice originariamente assegnatario del fascicolo; per il che si costituivano [REDACTED]
[REDACTED]

A fronte della regolarità della notifica deve pertanto essere dichiarata la contumacia di [REDACTED]
[REDACTED]

Circa la regolare formazione del contraddittorio è peraltro necessario osservare quanto segue, conformemente a quanto già rilevato e sottoposto alle parti in sede di udienza del 6 febbraio 2020.

Il giudizio è introdotto da [REDACTED] a ministero dei difensori [REDACTED]
[REDACTED] L'opponente ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di vari soggetti anche al fine di "...domandare... che l'Ill.mo Tribunale accerti e quantifichi anche l'asserita quota debitoria riferibile a ciascun soggetto ai fini dell'esercizio, in caso di intervenuto pagamento o fruttuosa escussione del Sig. [REDACTED] del regresso da parte del medesimo nei confronti degli altri condebitori in solido...".

In detto quadro si è costituito in giudizio quale terzo chiamato [REDACTED] a ministero dei medesimi Avvocati [REDACTED], così rilevando "In particolare il dott. [REDACTED] contesta e si oppone all'azione di regresso esercitata con l'Opposizione [REDACTED] dal momento che non solo non ricorrono i presupposti di detta azione, ma ancor prima l'eventuale pretesa creditoria dell'opponente appare in realtà insussistente".

L'apparente conflitto di interessi dei difensori (rilevante a mente di quanto previsto dall'art. 24 l. prof.) impone di valutare in questa sede le conseguenze processuali della costituzione con i medesimi difensori, appunto, di due soggetti portatori di interessi evidentemente contrapposti.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha più volte affermato che in caso di conflitto di interessi la seconda procura è nulla, perciò il soggetto non può ritenersi validamente costituito in giudizio (in questo senso, Cass. Civ. sent. n. 14634 del 2015, conforme a Tribunale Forlì, 22.04.2015, Est.



Dott.ssa Vacca); da ciò consegue l'inammissibilità della costituzione in giudizio di [REDACTED]

[REDACTED] avvenuta mediante deposito di comparsa di costituzione in data 17 gennaio 2020.

Vero è che successivamente rispetto all'udienza del 6 febbraio i difensori hanno rinunciato al mandato e vi è stata costituzione di nuovo difensore; ciò tuttavia non sana le intervenute decadenze a mente di quanto previsto dall'art. 167 c.p.c. rispetto alla posizione del terzo chiamato [REDACTED]

Quanto al merito delle difese,

Letti gli atti e visionati i documenti,

Vista l'istanza di concessione delle provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta,

Rilevato che l'opponente ha fondato le proprie difese sulla presunta simulazione relativa per interposizione fittizia, riguardante il contratto di mutuo del 21 marzo 2016, sulla nullità dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. e per un presunto carattere usurario, nonché sull'inosservanza delle prescrizioni in materia di merito creditizio,

Ritenuto quanto al dedotto carattere simulato del mutuo che, per come ricostruita, la doglianza non paia fondata. Come noto la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona richiede la *"presenza di un accordo simulatorio tale per cui l'interposto presta semplicemente il proprio nome, al solo fine di figurare come parte del contratto"* (così, Cass. Civ. sent. n. 7537/2017). Nel caso che occupa, tuttavia, emerge dai documenti prodotti e anche dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente che i mutuatari non abbiano avuto la mera funzione di prestare il proprio nome determinando così una situazione di apparenza giuridica; al contrario questi sono stati destinatari primi e diretti del mutuo, così realizzandosi la realtà richiesta ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo. Né, d'altra parte, gli elementi richiamati dall'opponente (transito della somma sul conto di [REDACTED] nei due giorni successivi, indicazione del domicilio nella sede dell'[REDACTED] [REDACTED] utilizzo di conti correnti accesi presso Credito di Romagna ecc...) sono ex se necessari e sufficienti per far ritenere fondata la doglianza.

Ciò che viceversa pare emergere è la consapevole volontà degli ingiunti, tra cui l'opponente, di fare confluire finanziamenti nella controllata; difetta, viceversa, qualunque elemento atto a ricostruire il ruolo effettivamente svolto da [REDACTED] e da [REDACTED] nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di mutuo. Nell'ambito di una domanda di simulazione per interposizione fittizia, viceversa, non possono residuare dubbi sulla sussistenza e sul contenuto degli accordi trilaterali; ciò dunque non consente, allo stato, di ritenere fondata la doglianza,

Ritenuto inoltre, quanto alla rilevata nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e per sussistenza di usura contrattuale, che le doglianze siano talmente generiche da non risultare, allo stato, ostative alla concessione della provvisoria esecuzione. Infatti l'oggetto del contratto di mutuo



pare perfettamente intellegibile in tutte le sue parti, soprattutto considerato che l'odierno opponente non può essere considerato alla stregua di un "consumatore" anche per la posizione rivestita nell'ambito della controllata [REDACTED]. Quanto al dedotto carattere usurario è necessario e sufficiente rilevare che l'opponente nulla indica rispetto al motivo per cui vi sarebbe superamento del tasso soglia, limitandosi ad asserzioni quali "Parrebbe emergere il superamento del tasso soglia... sia per il tasso convenzionale che per il tasso di mora", che dunque allo stato non hanno alcuna incidenza nel giudizio,

Ritenuto infine che l'inosservanza di quanto previsto in materia di merito creditizio possa rilevare ai soli fini risarcitori, ammesso che la stessa risulti fondata all'esito del giudizio,

Ritenuto dunque che il credito risulti certo, liquido ed esigibile alla luce della documentazione prodotta da parte opposta e che, viceversa, l'opposizione non possa considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione,

Vista inoltre la richiesta dei difensori volta alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,

P.Q.M.

Dichiara la contumacia di [REDACTED]

Dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di [REDACTED] del 17 gennaio 2020;

Dichiara provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

Assegna i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;

Rinvia per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del **24 settembre 2020, ore 10.00;**

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] per quanto di competenza.

Si comunichi.

Forlì, 18 febbraio 2020

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

